



ANATOCISMO E INTERESSI BANCARI: LE REGOLE ATTUALI

Dopo tante vicissitudini, dall'ottobre 2016 sono ulteriormente mutate le norme in materia di **anatocismo bancario** che, in poche parole, è il sistema per il quale gli interessi - che periodicamente maturano su una somma di denaro - al momento della loro liquidazione vengono sommati alla sorte capitale, producendo a loro volta nuovi interessi.

La problematica: storia.

Il tema dell'**anatocismo** bancario è salito agli onori della cronaca nel 1999.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2374 del 16/3 di quell'anno, dichiarava **la nullità dell'anatocismo** in quanto fondato su meri usi contrattuali e contrario al disposto ex art. 1283 del Codice civile. Conformemente, seguì la nota sentenza n. 21095 del 4/11/2004 delle **Sezioni Unite** della Suprema Corte.

Sulla base di questa giurisprudenza, negli anni a seguire si è verificata una vera e propria proliferazione (ed emergenza) di **cause civili**. I correntisti hanno citato in giudizio le banche per ottenere il rimborso delle somme illegittimamente addebitate.

Il legislatore - a fronte del "caos" creatosi nei tribunali - ha eseguito un **primo tentativo** di disciplinare la materia introducendo un nuovo comma all'articolo 120 del Dlgs 385/1993 (Testo Unico Bancario), che affidava al Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio (Cicr) l'onere di stabilire le modalità ed i criteri di produzione degli interessi sugli interessi.

E' stata così emanata la nota **delibera Cicr** del 9 febbraio 2000, che però ha confermato la legittimità dell'anatocismo applicata sui saldi di conto corrente, purché gli interessi attivi e quelli passivi siano capitalizzati con la medesima periodicità.

L'applicazione di questa delibera è stata oggetto di un acceso **contrasto giurisprudenziale**: in particolare, si è eccepito che la misura degli interessi attivi, nettamente inferiore a quelli passivi, avrebbe impedito un effettivo trattamento paritario della banca e del cliente; e ancora, è stata eccepita l'impossibilità per la delibera Cicr di derogare ad una norma primaria, quale è l'articolo 1283 del Codice civile. Il contenzioso dunque, anziché ridursi, è andato progressivamente aumentando.

La nuova regolamentazione

Le norme di riferimento sono rappresentate dall'art.120, comma 2, del Testo Unico bancario (come sostituito dall'art. 17-bis, comma 1, del D.L. 18/016 convertito dalla L. n. 49/2016) e dal decreto attuativo del MEF n. 343 del 3/08/2016.



Attualmente, gli interessi debitori maturati sulle esposizioni bancarie **non possono produrre più ulteriori interessi**, anche se, come vedremo più avanti, c'è il rischio che questa disposizione resti una pura affermazione di principio.

Le nuove regole, infatti, stabiliscono che:

- a) gli interessi debitori e creditori devono essere conteggiati **con la stessa periodicità** - comunque non inferiore a un anno e in ogni caso al termine del rapporto - per il quale sono dovuti, e che
- b) gli interessi debitori maturati **non possono produrre ulteriori interessi**, tranne quelli di mora.

Inoltre, dispongono che:

- c) gli interessi debitori conteggiati il 31 dicembre di ogni anno **non sono automaticamente sommati alla sorte capitale**, ma vengono indicati separatamente nell'estratto conto e
- d) **sono esigibili a partire dal 1° marzo** dell'anno successivo a quello di maturazione.

Quindi, per evitare l'addebito di ulteriori interessi di mora - dovuti per un eventuale tardivo pagamento degli stessi interessi debitori - al 1° marzo di ogni anno il correntista dovrebbe saldare l'importo degli interessi debitori comunicati dall'istituto nell'e/c di fine anno evitando il "transito" sul c/c.

In alternativa, il correntista può **autorizzare la banca ad addebitare gli interessi passivi sul c/c**. In tal modo, però, questi si sommano alla sorte capitale e dunque - se il c/c è "in rosso" - sostanzialmente viene ripristinato l'anatocismo.

Inoltre, per effetto del principio enunciato nell'art. 1853 c.c (compensazione tra i saldi di più rapporti), la banca può sempre **compensare gli interessi debitori con eventuali disponibilità presenti nel c/c interessato o in altri c/c attivi detenuti presso lo stesso istituto**, e questo anche senza l'accordo con il cliente.

In definitiva, dato che la modalità operativa più agile, e pertanto quella che viene scelta dalla maggior parte dei correntisti, si risolve nell'autorizzazione all'addebito degli interessi passivi sul c/c, si può forse ragionevolmente concludere che la tanto ventilata "morte" dell'anatocismo bancario sembra rivelarsi nei fatti, più che altro, una "morte... apparente".

Il testo delle news e degli altri temi correnti sono consultabili nel nostro sito internet, alla pagina "documenti e risorse utili"

<http://www.menagualecommercialisti.it/home/doc-e-risorse-utili/>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.